

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 1[^]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3534 del 2001 proposto da E.M. nata a Casablanca (Marocco) il 13.11.1968, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Minasi e Rocco Plateroti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia 2

contro

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1

per l'annullamento

del decreto 2 agosto 2001 (K10C/98) del Ministro dell'interno, notificato il 27.9.01, con cui è stata negata alla ricorrente la cittadinanza italiana.

Visti il ricorso (notificato il 7, depositato il 15.11.2001), l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 7 luglio 2004, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Laura Bolognese (per delega dell'avv. Minasi) e il procuratore dello Stato Carmela Pluchino;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, coniugata con cittadino italiano dal 5.11.1992, con istanza presentata il 5 ottobre 1999 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Con decreto 2 agosto 2001 il Ministro dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha respinto la domanda con la motivazione che "... dalle risultanze dell'istruttoria esperita sono emersi elementi tali da far ritenere, nel caso dell'interessata, la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che a termini dell'art. 6, comma 1, lett. c) della legge suindicata precludono l'acquisto della cittadinanza italiana".

L'interessata ha impugnato il diniego deducendo:

- difetto di motivazione, in assenza di qualsiasi indicazione atta ad individuare ragioni ostative riconducibili alla sicurezza della Repubblica;
- l'acquisizione, per coniugio, del diritto alla cittadinanza sin dal 1995 (al maturare del triennio successivo alla celebrazione del matrimonio);
- l'assenza di carichi pendenti e la sua totale estraneità ai procedimenti penali per traffico di stupefacenti nei quali è stata marginalmente coinvolta.

Sono stati acquisiti il parere reso dal Consiglio di Stato (parere 2 maggio 2001 n. 445/01, Sez. 1[^]) e gli atti preparatori del procedimento (trasmessi dalla Prefettura di Milano con nota 12.12.2001).

2. Il ricorso, cui resiste l'Amministrazione con atto di mera forma, è fondato.

Va premesso che se l'acquisto della cittadinanza *iuris communicatione*, ai sensi dell'art. 5 della

legge n. 91 del 1992, da parte del coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano, si atteggia come diritto soggettivo, subordinato alle condizioni ivi previste (residenza legale in territorio italiano per almeno sei mesi; durata almeno triennale del matrimonio; ecc.), tale diritto affievolisce tuttavia ad interesse legittimo a fronte del discrezionale potere della Pubblica Amministrazione di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto (Cass. SS.UU. 27.1.95 n. 1000, 7.7.93 n. 7441).

Nell'esercizio di tale potere la valutazione che compete all'Autorità amministrativa non ha carattere storico, ma attuale; non è circoscritta, cioè, alla condotta dell'interessato nel triennio successivo alla contrazione del vincolo coniugale, ma si estende ad ogni comportamento, anche successivo, che presenti un qualche profilo di interesse rispetto al valore (sicurezza della Repubblica) che la norma intende tutelare.

Non è precluso quindi all'Amministrazione di valutare, sino al momento in cui essa provvede sull'istanza, tutti gli elementi significativi sotto il profilo indicato.

3. Ciò premesso, si deve peraltro convenire con la ricorrente che né il decreto, né il parere, né gli atti del procedimento evidenziano ragioni inerenti alla sicurezza nazionale suscettibili di apprezzamento sotto tale aspetto.

In relazione agli elementi informativi raccolti nel rapporto 11 febbraio 200 della Questura di Milano, indirizzato al Ministero dell'interno, si può rilevare:

- quanto alle indagini cui la ricorrente sarebbe stata sottoposta in data 31.1.1995 dall'Ufficio Polizia di Frontiera - Commissariato Italo/Francese di Ventimiglia in relazione ad "eventi non precisati", i rapporti 7.3.2000 della Questura di Imperia e 30.3.2000 della Polizia di frontiera di Ventimiglia attestano rispettivamente che non risulta alcuna notizia di reato redatta dal Commissariato Italo/Francese in data 31.01.1995 e che "la straniera El Had non è stata sino ad oggi oggetto di indagini" da parte di detti Uffici;

- la denuncia a piede libero in data 21.9.1996 della Stazione Carabinieri di Cusano Milanino per 'associazione delinquere traffico stupefacenti' non risulta avere avuto seguito; la ricorrente ha prodotto copia integrale di una sentenza penale, riguardante altri soggetti, nella quale il suo nominativo compare una sola volta, nella narrativa dei fatti (pag. VII), laddove si espone che ella, convivente di uno degli imputati, rinvenuta nell'appartamento di questi, venne sottoposta, il 20.9.1996, a perquisizione personale, con esito negativo; né risulta alcuna imputazione a suo carico;

- il procedimento penale attivato da denuncia/querela sporta presso il Commissariato P.S. "Cenisio" (Milano) per una lite occorsa il 7.4.1997 risulta archiviato l'11.6.98 per remissione di querela, come attesta il certificato 5.9.2000 della Procura della Repubblica presso la Pretura di Milano;

- la querela del 15.10.97 per occupazione abusiva di un alloggio ALER parrebbe archiviata il 30.7.1998 (se è ad essa che si riferisce la nota 24 giugno 2000 della Procura presso il Tribunale di Milano);

- quanto alla notizia di reato per un furto avvenuto il 29.12.1998 presso un centro commerciale di Carugate, la comunicazione 21.10.2000 della Procura della Repubblica di Monza attestava la pendenza del procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Se si considera che il certificato generale del casellario giudiziale in data 4.6.99 e il certificato dei carichi pendenti rilasciato il 19.11.99 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sono negativi, deve riconoscersi che gli elementi passati in rassegna, per quanto indicativi di uno stile di condotta non lineare, non paiono di per sé soli riconducibili alla previsione ostativa di cui all'art. 6 della legge sulla cittadinanza, non potendosi riconnettere ai medesimi valenza significativa in una fattispecie in cui si tratta di appurare non la generica "buona condotta" di un soggetto, ma la sua idoneità a rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica.

Nel descritto quadro istruttorio, in altri termini, il decreto impugnato appare privo di adeguata motivazione, non consentendo di individuare specifiche ragioni di sicurezza nazionale suscettibili di

precludere l'acquisto della cittadinanza per coniugio ai sensi della normativa citata.

4. Per le considerazioni esposte il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato. Si ravvisano peraltro ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 luglio 2004